

COPIA

Provincia di Bologna

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

P

===

REGOLAMENTO EDILIZIO

===

*Deliberato con atto consiliare n° 438  
del 13 Agosto 1930 - approvato  
dalla G. P. A. in seduta 5/9/1930  
n° 19322 Riv. 2° - Omologato dal  
Ministero dei L. S. L. 13/11/1930  
n° 6156*

IL SEGRETARIO CAPO  
*G. GAGGIOLINI*



ART. 1 - Chiunque intenda intraprendere entro il perimetro dell'abitato di Riale, Lavino (capoluogo), Chiesa di Zola e Ponte Ronca i lavori di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve farne denuncia al Podestà allegando i tipi dimostrativi.

La denuncia e i disegni possono essere presentati in carta libera purchè si faccia in essi menzione dell'uso esclusivo cui devono servire.

ART. 2 - Sono soggettà a tale norma:

a) Tutti i lavori riguardanti le costruzioni, ricostruzioni, riparazioni, alzamenti, demolizioni di edifici prospicienti il suolo pubblico od esposti alla pubblica vista.

b) Le modificazioni alle fronti dei fabbricati, l'intonaco e la tinteggiatura dei muri, il collocamento di vetrine all'esterno delle botteghe e qualunque altra variazione all'esterno dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico od esposti alla pubblica vista.

c) L'inizio di nuove vie, costruzioni di marciapiedi, collocazione di barriere o reti metalliche, apertura di accesso dalle strade ai terreni laterali, la costruzione o riparazione di chiaviche sottoposte al piano stradale. Si considera suolo pubblico agli effetti del presente articolo anche qualsiasi spazio privato gravato di servitù di uso pubblico e si considerano esposti alla pubblica vista gli edifici e strutture che non distano dal suolo pubblico più di cinquanta metri.

ART. 3 - Per abitato di Riale si intende il tratto di strada Provinciale Bazzanese compreso fra le case Boldrini e quelle Cavara, e il tratto di strada Comunale Gesso compreso fra il suo inizio dalla Provinciale e le case Dall'Olio, e per una profondità di metri 50 da dette strade sia a nord che a sud.

Per abitato di Lavino si intende il tratto di strada Provin-

ziale Bazzanese compreso fra la Casa Policardi e le case eredi Braschi-Onesti dette le "Mandrie"; e per una profondità di metri 100 da detta strada Provinciale sia a nord che a sud.

Per abitato di Chiesa di Zola Predosa si intende il tratto di strada Provinciale-Bazzanese compreso fra le Officine Maccaferri e Pisa e le case Gelsomini, nonchè la Via Bardona dal suo inizio fino alla Chiesa, e tutta la Via Celeste, e per una profondità di m. 50 da dette strade sia a nord che a sud per la Via Provinciale, sia ad est che ad ovest per le via Comunali Celeste e Bardona.

Per abitato di Ponte Ronca si intende il tratto di strada Provinciale-Bazzanese compreso fra le case Fanti e quelle Galliani, nonchè la Via comunale Molinetti dal suo inizio alla case Codecà e per una profondità da dette strade di metri 50 sia a nord che a sud per la Via Provinciale-Bazzanese, sia ad est che ad ovest per la via Molinetti.

ART. 4 La denuncia deve essere fatta da chi fa eseguire i lavori e da lui firmata.

ART. 5 Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia di cui all'art. 27, entro 20 giorni dalla denuncia potrà fare conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di Legge o di Regolamenti.

Il progetto modificato dall'interessato dovrà essere ripresentato e decorreranno altri 20 giorni a favore del Podestà per i provvedimenti di sua competenza.

ART. 6 Ogni opera edilizia deve eseguirsi secondo le migliori norme dell'arte ed avere in ogni sua parte tutti i requisiti necessari di solidità in rapporto alla sua destinazione.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati

idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvato con R.D. 7 Giugno 1928 n.1431 e successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

ART. 7 E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura e resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendenza, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

ART. 8 Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riposto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 9 Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con una accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la lunghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1.50. I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario

su di essi esistente non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

ART. 10 Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.

ART. 11 I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nel periodo di Gelo nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifici per alcune ore della notte solamente, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART. 12 Le norme di buona costruzione di cui agli artt. 6,7,8,9,10,11, sono da applicarsi per tutte le opere che si eseguono nel territorio Comunale, e pertanto ai soli effetti della loro osservanza i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località fuori del perimetro dei centri abitati.

ART. 13 L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano aumentata della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i m. 10 e non può sorpassare il limite massimo di m. 22.

ART. 14 Le fronti delle case e degli edifici prospicienti le vie o spazi pubblici o comunque esposti alla pubblica vista devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e

perciò essere intonacati e colorati o lavorati a pietra vista.

ART.15 - Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio in istato di buona conservazione per la stabilità, l'igiene e il decoro pubblico. Quando lo stato dei muri e delle facciate sia tale da deturpare l'aspetto dell'abitato i proprietari hanno l'obbligo di fare eseguire i necessari restauri dietro intima- zione del Podestà ed entro quel congruo termine che sarà da lui stabilito.

ART.16 - Le acque dei tetti, dei balconi e delle verande pioventi verso il suolo pubblico devono essere raccolte in tubi verticali fissati rasente il muro con avvertenza che per almeno m. 1,45 dal suolo debbono essere in ghisa e debbono scaricare nelle apposite fogne o cunette.

ART.17 - E' vietato di dare sfogo al fumo dei focolai o stufe inferior- mente al tetto dei fabbricati e di collocare canne o tubi con- duttori lungo le pareti a meno che non si tratti di canne in muratura che formano parte del motivo architettonico dell'e- dificio.

ART.18 - I motivi decorativi, i balconi, le verande non potranno avere aggetti o sporgenza maggiori di quelle fissate dal Podestà sentita la Commissione Edilizia avuto riguardo all'ubicazio- ne dell'edificio e alla larghezza della strada.

ART.19 - E' vietato di appendere lampade a bracci sporgenti dai muri ad altezza minore di m. 3 dal suolo.

ART.20 - Le finestre dei sotterranei verso la strada dovranno in gene- rale essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenza dal vivo del muro: oppure orizzontalmente, ma in questo caso non potranno mai oltrepassare la linea del marciapiede e dovranno essere munite di robusta inferriata con vani inferiori a cm. 2.

ART. 21 - La posa dei paracarri potrà essere consentita soltanto a riparo di angoli di fabbricati, purchè la sporgenza di essi non superi m. 0,30 alla base e la loro altezza non sia minore di m. 0,50.

ART. 22 - I privati sono tenuti a permettere che il Comune apponga ai loro edifici e vi mantenga i numeri civici e le tabelle indicanti i nomi delle vie e piazze come pure i portalampane per l'illuminazione stradale quando per la strettezza della strada non sia possibile collocarli diversamente.

ART. 23 - Le strade private che siano in relazione colla rete stradale preesistente nella località e possono o debbano aprirsi all'uso pubblico non devono avere larghezza inferiore a m. 5.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le medesime dovranno osservarsi le disposizioni di questo regolamento, come se prospettassero sulla pubblica via.

ART. 24 - Si intende per cortile qualunque spazio vuoto nel mezzo delle case. I cortili devono avere un'area utile che sia almeno la quinta parte della superficie complessiva delle faccie dei muri che li recingono.

ART. 25 - Salvo le disposizioni vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o

storico il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento ed oggetto scoperto.

ART. 26- Chiunque intenda procedere a demolizioni dovrà provvedere adeguatamente impedendo con opportuni ripari che il materiale di demolizione arrechi danno alle persone ed impedisca il pubblico transito.

Tali ripari se costruiti sul suolo di pubblico passaggio dovranno essere nelle ore notturne segnalati con fanali a luce rossa. L'Autorità comunale nel rilasciare il permesso di cui all'art. 1 indicherà volta per volta i luoghi di scarico del materiale di demolizione.

ART. 27 La commissione Comunale Edilizia è composta di tre membri effettivi ed uno supplente scelti fra persone notoriamente fornite di cognizione in materia di edilizia; E' nominata dal Podestà, dura in carica un biennio e può essere riconfermata. Della Commissione Edilizia dovrà fare parte l'Ufficiale Sanitario. Trattandosi di Commissione consultiva, le adunanze sono valide anche colla presenza di due soli Commissari.

ART. 28 I contravventori al presente regolamento saranno puniti a termine dell'art. 226 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 n. 148 e successive modificazioni (R.D. 30.12.1923 n. 2839, - 23/51924 n. 867 e L. 26.2.1926 anno VI n. 613).

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire di Ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli artt. 153 della legge stessa (modificato dall'art. 32 del succitato R.D.) e dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

ART. 29 - Gli agenti della forza pubblica e i cantonieri Comunali  
sono incaricati di curare l'osservanza delle disposizioni  
del presente regolamento

IL PODESTA'

F.to Garagnani

N° 19322 Div. 2°

Bologna li 5.9.1930 VIII

Visto: ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 3.9.1930

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to Gazzera

Per copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

F.to Domenichini

Visto: IL PODESTA'

F.to Garagnani

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dell'Edilizia

della Viabilità e dei Porti

Div. VI° N. 6156 di Protocollo

Visto: per l'omologazione.

Roma, 13 Novembre 1930 Anno IX

p. IL MINISTRO

F.to Illeggibile

